

DEPOSITO ED UTILIZZO DI SOSTANZE RADIOGENE

Marco Frezza

Pisa 30 maggio 2014



DPR 151/2011

Attività 58

Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).



DPR 151/2011

Attività 58

a:

b: Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i



DPR 151/2011

Attività 58

c: Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 della legge n. 1860/62



DPR 151/2011

Attività 59

Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)



DPR 151/2011

Attività 59

a:

b:

c: tutti



DPR 151/2011

Attività 60

Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.



DPR 151/2011

Attività 60

a:

b:

c: tutti



DPR 151/2011

Attività 61

Attività Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]



DPR 151/2011

Attività 61

a:

b:

c: tutti



DPR 151/2011

Attività 62

Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:

- impianti nucleari;
- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;



DPR 151/2011

- impianti per la separazione degli isotopi;
- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;
- attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.



DPR 151/2011

Attività 62

a:

b:

c: tutti



D.Lgs. 230/95

**Decreto Legislativo
17 marzo 1995,
n. 230
e
s.m.i.**



ART. 22. COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI PRATICHE

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni e fuori dei casi per i quali la predetta legge o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell'inizio della detenzione,



ART. 22. COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI PRATICHE

al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all'Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità marittima, nonché alle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, indicando i mezzi di protezione posti in atto.



ART. 22. COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI PRATICHE

2. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 le pratiche in cui le sorgenti di radiazioni soddisfino una delle condizioni di cui alle lettere seguenti:



ART. 22. COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI PRATICHE

...omissis...

e) l'impiego di qualunque tipo di tubo catodico destinato a fornire immagini visive, o di altri apparecchi elettrici che funzionano con una differenza di potenziale non superiore a 30 kV, purché ciò, in condizioni di funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a $1\mu\text{ Sv}\cdot\text{h}^{-1}$



ART. 27 NULLA OSTA ALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI

1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo.



ART. 27 NULLA OSTA ALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI

2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 è, in particolare, richiesto per:

- a) l'aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo;



ART. 27 NULLA OSTA ALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI

- b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti, per ricerca;

- c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali;



ART. 27 NULLA OSTA ALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI

d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica.



ART. 28 IMPIEGO DI CATEGORIA A

L'impiego di categoria A è soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti,



ART. 28 IMPIEGO DI CATEGORIA A

in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneità dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi.



ART. 29 IMPIEGO DI CATEGORIA B

L'impiego di categoria B è soggetto a nulla osta preventivo in relazione all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi i radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.



ART. 29 IMPIEGO DI CATEGORIA B

Con leggi delle regioni e delle province autonome, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 27, sono stabilite le autorità competenti per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico, nonché le modalità per il rilascio medesimo, e sono individuati o costituiti gli organismi tecnici da consultare ai fini del rilascio di detto nulla osta;



ART. 29 IMPIEGO DI CATEGORIA B

in tali organismi debbono essere rappresentate le competenze necessarie, inclusa quella del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Negli altri casi il nulla osta è rilasciato dal Prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.



ART. 33 NULLA OSTA PER INSTALLAZIONI DI DEPOSITO O DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI RADIOATTIVI

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di compatibilità ambientale, la costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonché di quelle per il trattamento e successivo deposito o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie,



ART. 33 NULLA OSTA PER INSTALLAZIONI DI DEPOSITO O DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI RADIOATTIVI

sono soggette a nulla osta preventivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA.



ART. 52 DEPOSITI E COMPLESSI NUCLEARI SOTTOCRITICI

1. L'esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari di cui all'articolo 7 lettera g) e quello dei complessi nucleari sottocritici di cui all'articolo 7 lettera b), sono subordinati all'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'interno del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentito il parere dell'ANPA che lo rilascia sentita la Commissione tecnica se si tratta di combustibili nucleari irradiati.



LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 07/07/2003

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. La Regione, con la presente legge, disciplina il regime autorizzativo concernente l'impiego di radiazioni ionizzanti, in conformità con quanto disposto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche, dettando, specificamente, le norme per il rilascio del nulla osta preventivo classificato di categoria B, relativamente alle attività comportanti esposizioni a scopo medico.



DPR 151/2011

Attività 58

Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).



DPR 151/2011

Attività 58

a:

b: Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i



DPR 151/2011

Attività 58

c: Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 della legge n. 1860/62



DPR 151/2011

Attività 59

Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)



DPR 151/2011

Attività 59

a:

b:

c: tutti



DPR 151/2011

Attività 60

Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.



DPR 151/2011

Attività 60

a:

b:

c: tutti



DPR 151/2011

Attività 61

Attività Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]



DPR 151/2011

Attività 61

a:

b:

c: tutti



DPR 151/2011

Attività 62

Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:

- impianti nucleari;
- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;



DPR 151/2011

- impianti per la separazione degli isotopi;
- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradiati;
- attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.



DPR 151/2011

Attività 62

a:

b:

c: tutti



NORME DI P.I.

Strutture Resistenti al Fuoco

Materiali di arredo

Pavimenti e superfici decontaminabili

Comunicazioni

Uscite da utilizzare in caso di emergenza



NORME DI P.I.

Sistema di ventilazione

Sistema di rivelazione ed allarme

Impianto elettrico ed illuminazione

Estintori

Sistema idrico antincendio

Segnaletica di sicurezza



NORME DI P.I.

Relazione

Esperto Qualificato

(I, II o III)



Grazie per l'attenzione

